

L'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale

ai sensi

dell'art.22 della LR n.3 del 13.2.2013, così come modificata dalla LR n.5 del 24.04.2019;

della DGR n.857 del 21.06.2019, recante i criteri generali del Bando di Concorso;

della Commissione delle Politiche Abitative nella seduta del 20.06.2019;

della Deliberazione del CdA dell'Azienda n.33 del 25.06.2019;

INDICE

IL SEGUENTE

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA

A) REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- b) residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi maturati consecutivamente;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - 1. su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare situato nel territorio regionale;
 - 2. su alloggi o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità ovunque ubicate.

Non sono considerati gli alloggi dichiarati:

- impropri o antiigienici;
- gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
- non utilizzabili ai fini abitativi.

d) Indicatore della Situazione Economica (ISE), in corso di validità, non superiore ai limiti individuati con deliberazione della Giunta Regionale n.3212 del 30 dicembre 2011, e precisamente:

<u>COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</u>	<u>VALORE ISE</u>
1 PERSONA	8.500,00
2 PERSONE	12.800,00
3 PERSONE	17.100,00
4 PERSONE	21.400,00
5 PERSONE	25.700,00
6 PERSONE O PIU'	30.000,00

Si evidenzia che ai fini dell'ISE devono essere dichiarati i redditi del coniuge non separato legalmente anche se il medesimo non risulta nello stesso stato di famiglia, tranne in particolari situazioni oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

In caso di disagio sanitario certificato superiore al 67%, l'indicatore per verificare il requisito di accesso è ridotto del 50%, con limite di riduzione pari a 15.000,00 euro, in tale caso non vengono attribuiti i punteggi correlati al disagio sanitario di cui ai successivi punti 8 e 9;

- e) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o destinatari di un provvedimento di annullamento ai sensi dell'art.41, comma 1, lett.b) della L.R. n.3/2013, o non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- f) insussistenza di morosità nei confronti dell'ente gestore nel pagamento di canoni o di oneri accessori riferiti ad altri interventi ottenuti ai sensi della L.R. n.3/2013.

I requisiti di cui alle lettere c), d) e) ed f) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

2. In conformità a quanto previsto dall'art.32, comma 2, della L.R. n.3/2013, l'aliquota da riservare ai profughi, fatta salva la presenza di aventi titolo, è pari al 20%.

Ai sensi dell'art.34 della legge 26 dicembre 1981, n.763 (Normativa organica per i profughi), è ammessa la presentazione delle domande per un quinquennio dalla data del rimpatrio, prescindendo dall'obbligo della residenza.

I profughi e i connazionali rimpatriati ad essi assimilati, identificati dal Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n.763, possono, pertanto, beneficiare della riserva di cui al presente bando se in possesso:

- della cittadinanza italiana;
- dei requisiti indicati al precedente punto 1, lett. c), d), e) ed f).

I requisiti di cui alle lettere c), d) e) ed f) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. Ai sensi dell'art.18 della L.R. n.3/2013, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

I componenti minori del nucleo familiare sono considerati solo nel caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale. Ne consegue, pertanto, che i minori non frequentanti la scuola in Valle d'Aosta, sebbene presenti nel nucleo anagrafico, sono esclusi dall'istruttoria, dall'attribuzione dei punteggi e dal numero dei componenti cui relazionare l'adeguatezza dell'alloggio eventualmente da assegnare.

Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'articolo 25 della L.R. n.3/2013 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

B) CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. Il modulo di domanda, predisposto in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n.19 del 6/08/2007 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dal D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sarà reperibile **a partire dal primo settembre 2019:**

in forma cartacea presso apposito sportello dell'

scaricabile dal sito istituzionale dell'azienda

ARER

Via Cesare Battisti, 13 - Aosta

www.arervda.it

2. La domanda, da assoggettare all'imposta di bollo, dovrà essere dettagliatamente e accuratamente compilata dagli interessati in tutte quelle parti che riguardano i richiedenti stessi e i componenti il loro nucleo familiare. A tal fine nel modulo è inserita la dichiarazione sostitutiva che, ai sensi degli artt. 30 e 31 della sopracitata L.R. n.19/07, permette al dichiarante di comprovare stati, qualità personali o fatti desumibili dalle normali certificazioni o di cui abbia diretta conoscenza, esclusi quelli contenuti nei certificati medici e sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento.
3. La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario, entro la scadenza prevista dal bando.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere resa dall'interessato al dipendente addetto a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Ulteriori informazioni per specifici e particolari casi di impedimento alla sottoscrizione potranno essere richieste al competente ufficio.
4. Il richiedente deve essere consapevole della responsabilità che si assume con la sottoscrizione della dichiarazione. Ai sensi dell'art.33 della L.R. n.19/07, l'ARER effettuerà idonei controlli presso le competenti amministrazioni in merito alla veridicità di quanto dichiarato.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, ne verrà data notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e, in mancanza, il procedimento non ha seguito.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 39 della sopracitata legge regionale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dichiarato, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, si evidenzia che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi, esibisce documenti di riconoscimento non più rispondenti a verità è punito, ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
5. La L.R. n.19/07 stabilisce la possibilità per il cittadino di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma ciò non costituisce un obbligo. Chiunque lo ritenga opportuno può presentare la documentazione attestante i requisiti, le informazioni e ogni condizione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
6. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, allegando la documentazione relativa a condizioni non comprovabili mediante la dichiarazione sostitutiva.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al citato sportello ARER che garantisce anche l'assistenza per la compilazione delle domande, previo appuntamento.

C) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande, compilate e sottoscritte con le modalità di cui al precedente punto B), dovranno essere presentate nel periodo:

16 settembre 2019 - 30 novembre 2019

a) direttamente presso l'apposito **Sportello ARER**
situato in Aosta – Via Cesare Battisti, 13

nelle giornate di lunedì, martedì, e mercoledì dalle h.13,00 alle h.17,00

Per informazioni contattare il seguente numero telefonico: – tel. 0165 516611

b) trasmesse tramite raccomandata A.R. presso

A.R.E.R. – Via Cesare Battisti, 13 – 11100 Aosta

c) trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo

info@arervda.it

2. Le domande pervenute per posta dopo i termini sopraindicati saranno escluse dal concorso, ad eccezione di quelle spedite entro la data di scadenza. In tal caso farà fede il timbro postale attestante il giorno di spedizione.

D) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART.13 REG. UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che I dati personali forniti sono utilizzati da l'ARER della Valle d'Aosta, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità del presente bando di concorso.

Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento art.6.1 lett. b), c), ed e) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

L'ARER della Valle d'Aosta può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti: Autorità di vigilanza e controllo, Struttura Edilizia residenziale della Regione autonoma Valle d'Aosta, Comuni della Valle d'Aosta, Responsabili Esterni opportunamente nominati.

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dagli interessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato può contattare direttamente il Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ARER della Valle d'Aosta, con sede legale in AOSTA – Via Cesare Battisti n.13, P.IVA/C.F. 00061400073. Email: info@arervda.it, PEC: arervda@pec.unonet.it Telefono: 0165 – 516611.

E) ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande, presentate nei modi e nei termini previsti dal presente bando, saranno istruite dall'ARER, che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, nonché l'esistenza della prevista documentazione. A tal fine saranno effettuati i controlli disposti dalla L.R. n.19/07 richiedendo, se del caso, le necessarie documentazioni all'Amministrazione certificante. Ulteriori informazioni e/o documenti integrativi potranno, altresì, essere richiesti agli interessati.

2. Le domande così istruite saranno esaminate dalla Commissione Politiche Abitative di cui all'art.25 della L.R. n.3/2013, la quale provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi di seguito riportati:

a) Condizioni soggettive:

- 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta
 - 1.1 per ogni anno intero successivo ai 24 mesi: punti 0,5, calcolati per un massimo di 30 anni complessivi, comprensivi dei 24 mesi richiesti per accesso all'ERP (che non generano punteggio);
 - 2) per i nuclei già inseriti in graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2019 si assegna 1 punto aggiuntivo per ogni anno di permanenza fino ad un massimo di tre;
 - 3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) i cui limiti sono stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3212 del 30 dicembre 2011
 - 3.1 fino al 20 per cento del limite: punti 3;
 - 3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite: punti 2;
 - 3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite: punti 1;
 - 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
 - 5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;
 - 6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2; Ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, le condizioni di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) a seguito della nascita di figli, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio;
 - 7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;
 - 8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
 - 8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;
 - 8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;
 - 9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:
 - 9.1 compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;
 - 9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;
- Le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro, quando riferite ad una stessa persona, e non danno punteggio se già utilizzate per ridurre l'indicatore di reddito ai fine del rispetto del requisito di accesso. In tali casi verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato.
- 10) ai nuclei familiari con componenti che rientrano nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;
 - 11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1, nel caso di coppia under 35: ulteriori punti 1;
 - 12) richiedente, che alla data di pubblicazione del bando, risulti collocato nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa: punti 2. Nel caso sia anche beneficiario di assegnazione temporanea di alloggio in emergenza abitativa: ulteriori punti 2;
 - 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1.

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi della L.R. n.3/2013: 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;
- 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;
- 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della L.R. n.3/2013:
 - 3.1 per una fattispecie: punti 1;
 - 3.2 per due o più fattispecie: punti 2;
- 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n.3/2013: punti 1.

Le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4).

- 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:
 - 5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
 - 5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4.

I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n.158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199.

- 5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
- 5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

Le condizioni di cui alla lettera b), numero 5), non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive. Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio.

F) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni della Valle d'Aosta per quindici giorni consecutivi.

G) OPPOSIZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA
--

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso. L'opposizione in argomento dovrà essere presentata presso l'ARER – via Cesare Battisti n.13 - Aosta.

H) GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva conseguente al presente bando.
2. In caso di parità di punteggio precede il concorrente più anziano di età.
3. In caso di persistente parità precede il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
4. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art.29 della L.R. n.3/2013.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
6. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva come previsto dalle successive modalità di assegnazione.

I) AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (art.27 della l.r. 13 febbraio 2013, n.3)

1. Gli aspiranti assegnatari non inseriti in graduatoria e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli possono presentare una nuova domanda all'ARER a partire dal primo febbraio sino al 30 giugno di ogni anno.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione, su richiesta dell'ARER, provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate.
3. Entro il termine stabilito dall'ARER, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette all'ARER per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni valdostani e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.

L) VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. In sede di assegnazione degli alloggi l'ARER verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.
Gli interessati dovranno provvedere in merito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato riscontro sarà considerato come rinuncia all'assegnazione e l'interessato verrà escluso dalla graduatoria.
2. La verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 19 della L.R. n.3/2013 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale.

3. L'ARER trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al punto 2 alla Commissione di cui all'articolo 25 della L.R. n.3/2013 per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 19 della citata normativa, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante all'ARER in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

M) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi disponibili agli aventi diritto, avverrà in base all'ordine della graduatoria definitiva, modificata, in funzione dell'ubicazione dell'alloggio da assegnare, da:

- 3 punti aggiuntivi ai residenti nel Comune in cui è ubicato l'alloggio;
- 2 punti aggiuntivi ai residenti nel raggio di 10 km dal Comune in cui è ubicato l'alloggio;
- 1 punto aggiuntivo ai residenti nel raggio di 30 km dal Comune in cui è ubicato l'alloggio.

Le distanze si intendono calcolate dal capoluogo del Comune di residenza dell'aspirante assegnatario al capoluogo del Comune in cui è ubicato l'alloggio da assegnare.

Definite tutte le graduatorie relative a ciascun alloggio disponibile, l'ordine in cui tali graduatorie verranno prese in considerazione per la scelta dell'alloggio sarà sempre determinato dalla posizione degli aspiranti assegnatari nella graduatoria definitiva regionale, in modo da proporre prioritariamente quegli alloggi nella cui graduatoria relativa la prima posizione è occupata da chi ha la precedenza nella graduatoria regionale.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'aspirante assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.

E' ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte dell'aspirante assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.

È altresì ritenuta giustificata la rinuncia dell'alloggio proposto per chi svolge l'attività lavorativa principale e continuativa per un periodo non inferiore a due anni in un Comune situato ad una distanza superiore ai 10 km dal Comune in cui è ubicato l'alloggio proposto.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dall'ente gestore, l'aspirante assegnatario non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

N) CANONE DI LOCAZIONE E SPESE PER SERVIZI

Il canone di locazione degli alloggi di ERP è determinato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Capo III della L.R. n.3/2013.

O) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Aosta, 27 giugno 2019